

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 settembre 2019, n. 216

Esecuzione ordinanza TAR Puglia n. 151 del 16 aprile 2018 – Riesame della Determinazione Dirigenziale n. 157/2014 - Diniego proroga della Determinazione Dirigenziale del 09.10.2008 n. 655 avente ad oggetto “Legge Regionale 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Grumo Appula (Ba) in loc. “La Selvella” – proponente: ER Italia S.r.l. (già Energia Rinnovabile Italiana S.u.r.l.).

L’anno 2019 addì __09__ del mese di settembre in Bari, nella sede del Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Dirigente, dott.ssa Antonietta Riccio, sulla scorta dell’istruttoria espletata dal servizio VIA/VINCA, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 655 del 09.10.2008, notificata con nota del 26 novembre 2008 e pubblicata sul BURP n. 17 del 28/01/2009, il Dirigente dell’Ufficio programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS escludeva dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale n. 6 aerogeneratori su 21 proposti, puntualmente identificati nel citato provvedimento, in esito all’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla società Energia Rinnovabile Italia Surl (in data 30.03.2007 relativa ad un parco eolico da realizzazione nel Comune di Grumo Appula (Ba) in loc. “La Selvella” e relative opere connesse nei Comuni di Toritto e Palo del Colle;

In data 04.02.2009 la società ERI Surl depositava presso il TAR Puglia – Bari formale ricorso (n. 213/2009 REG. RIC.) contro la Regione Puglia per l’annullamento della DD n. 655/2008;

con nota dell’08.09.2010, acquisita al prot. n. AOO_089_11851 del 10.09.2010 del Servizio Ecologia, la società ERI Surl chiedeva all’ufficio di *“voler esprimere il proprio parere in merito alla scelta dell’aerogeneratore V-112 della Ditta Vestas”*;

con nota del 05.04.2011, acquisita al prot. n. 4355 del 21.04.2011 la società comunicava di rinunciare formalmente al ricorso n.213/2009, trasmettendo successivamente con nota del 15/04/2011, acquisita al prot. n. 4756 del 27.04.2011, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso n. 213/2009 presentata al TAR in data 07/04/2011; il TAR Puglia – Bari in data 15.04.2011 decretava l’improcedibilità del ricorso n.213/2009 per sopraggiunto difetto di interesse;

con nota del 12.08.2011, acquisita al prot. n. AOO_089_8071 del 18.08.2011 del Servizio Ecologia, la ERI Surl comunicava di aver *“chiuso in data 20 luglio 2011 la procedura telematica ex DGR n. 3029/2010”*, chiedeva l’ufficio VIA di *“definire la pratica di cui alla nota prot. n. 11851 del 10.09.2010”* e nel contempo trasmetteva Relazione Paesaggistica e relativi allegati;

con nota prot. 10242 del 30 agosto 2011 del Servizio Energia veniva convocata la prima riunione in data 22 settembre 2011 di Conferenza di Servizi *“in seguito alla richiesta di Autorizzazione Unica della Società Energia Rinnovabile surl ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003 e smi relativa alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di e.e. da fonte eolica della potenza di 18 MW e relative opere connesse siti nel Comune di Grumo Appula (BA) presentata da ERI Surl”*;

nel corso della riunione del di conferenza di servizi del 22 settembre 2011 l’Ufficio chiedeva documentazione integrativa ai fini della *“valutazione delle ricadute ambientali dell’aggiornamento progettuale nel frattempo intervenuto”*;

con istanza depositata in data 15.11.2011, acquisita al prot. AOO_089_10583 del 22.11.2011 del Servizio Ecologia, la società ERI Surl comunicava di ritenere che *“la scadenza della Determina del Dirigente dell’Ufficio VIA sia il 3/12/2013 (cinque anni dalla data di notifica della Determina de Dirigente dell’Ufficio VIA)”* e che *“qualora codesto spettabile Ufficio ritenga che la scadenza sia il 3 dicembre 2011”* chiedeva la proroga dell’efficacia della determinazione n. 655/2008 per un tempo di 18 (diciotto) mesi *“perché alla data odierna non è stata ancora rilasciata l’autorizzazione unica”*;

con nota del 29.11.2011, acquisita al prot. AOO_089_10896 del 02.12.2011, la società ERI Surl comunicava di aver ceduto con contratto del 31.08.2010 la titolarità del progetto in oggetto alla società ER Italia S.r.l. a socio unico interamente partecipata dalla società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l.;

con nota del 14/12/2011, acquisita al prot. n. 11325 del 19/12/2011 del Servizio Ecologia, la società ER Italia S.r.l. trasmetteva all'Ufficio una "autocertificazione sulle variazioni apportate" al progetto dell'impianto eolico in oggetto in seguito alla Determinazione Dirigenziale del 09 ottobre 2008 n. 655. Segnatamente la riferita autocertificazione ineriva:

- al contesto ambientale di riferimento;
- alla connessione alla RTN e al cavidotto esterno di collegamento della cabina di smistamento alla sottostazione elettrica;
- alla localizzazione degli aerogeneratori;
- al modello dell'aerogeneratore;
- al numero degli aerogeneratori di progetto in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- al cavidotto interno al parco eolico di raccolta dell'energia prodotta;

con nota del 27.12.2011, acquisita al prot. n. AOO_089_237 del 09.01.2012, il Servizio Energia trasmetteva copia del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 22.09.2011 allegando alla stessa i pareri pervenuti, tra i quali il parere non favorevole del Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica (prot. n. AOO_145_7475 del 22.09.2011), relativamente agli aspetti paesaggistici ed il parere dell'Arpa Puglia che esprimeva una valutazione tecnica negativa all'autorizzazione del parco eolico in oggetto; con nota prot. AOO_145_3853 del 23.04.2012 il Servizio Assetto del Territorio, a seguito della valutazione delle controdeduzioni prodotte dalla società proponente, confermava il parere sfavorevole per gli aspetti paesaggistici già comunicato con nota prot. n. 7475/2011;

sulla scorta del parere sfavorevole del Servizio Assetto del Territorio, il Servizio Energia, con nota prot. n. 4141 del 03.05.2012, inviava alla società ERI S.u.r.l., ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii, preavviso di rigetto dell'Autorizzazione Unica;

con nota prot. n. 7679 del 16.08.2012, acquisita al prot.n. AOO_089_6965 del 05.09.2012 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia confermava a ER Italia srl la conclusione negativa del procedimento con il diniego dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico in oggetto;

con nota del 11.09.2012 acquisita al prot. n. AOO_089_7331 del 14.09.2012 del Servizio Ecologia, la società ER Italia srl chiedeva all'Ufficio VIA il rilascio della determinazione di proroga dell'efficacia della D.D. n. 655/2008 per un tempo di 3 anni anziché 18 mesi come richiesto inizialmente (prot. n. del 10583/2011), allegando, a tal fine, perizia giurata redatta dal progettista in data 10.09.2012 ed attestante il "nulla mutato" in ordine alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento nonché in relazione allo stato dei luoghi interessato dall'intervento e delle aree confinanti;

la società ER Italia srl con ricorso (Registro Contenziosi 1537 del 2 ottobre 2012) chiedeva al Tar Bari l'annullamento del provvedimento di diniego dell'autorizzazione espresso con la nota prot. n. 4141/2012, impugnando altresì tutti gli atti e i provvedimenti ad esso presupposti, ovvero: nota prot. n. 7679/2012 dell'Ufficio Energia; nota prot. n. 11838/2011 dell'Ufficio Energia; determinazioni contenute nel parere dell'Arpa Puglia e dell'AdB; nota prot. n. 3853/2012 del Servizio Assetto del Territorio; nota prot. n. 5776/2012 dell'Ufficio Energia;

la Prima Sezione del Tar Bari, definitivamente pronunciandosi, con sentenza n. 1247 del 26/08/2013, respingeva il ricorso della società, ritenendo legittimo sia il provvedimento di diniego che tutti gli atti ad esso presupposti;

in data 22.10.2013 la società ER Italia S.r.l. impugnava dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Puglia n. 1247/2013 chiedendo la sospensione dell'efficacia nonché l'annullamento e/o la sua riforma;

la Quarta Sezione del CdS, con ordinanza n. 4357 del 6 novembre 2013, respingeva la suindicata domanda cautelare evidenziando che *"non sussistono i presupposti idonei a fondare la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, avuto riguardo alla funzione del modulo procedimentale della conferenza di servizi, il cui carattere è essenzialmente esemplificativo ed acceleratorio dell'acquisizione dei pareri di competenza delle singole amministrazioni coinvolte ed alla insufficienza di elementi idonei a dimostrare la gravità del pregiudizio derivante dall'esecuzione della pronuncia"*,

con nota prot. n. AOO_089_1066 del 30.01.2014 il Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, verificate le variazioni sopravvenute del quadro di riferimento normativo e

programmatico del quadro progettuale e delle criticità rilevate, inviava alla società ER Italia, ai sensi dell'art. 10 bis del L.241/1990 e ss. mm. e ii. formale preavviso di rigetto dell'istanza di proroga; con nota del 18.02.2014 e 20.02.2014, acquisite rispettivamente al prot. AOO_089_2496 del 11.03.2014 e prot. AOO_089_2098 del 27.02.2014 del Servizio Ecologia, la società ER Italia inviava, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss. mm. e ii., le proprie osservazioni al preavviso di rigetto (nota prot. n. 1066/2014);

Ciò premesso si espone quanto segue:

Passaggio di titolarità

La società non ha fornito alcuna controdeduzione in merito agli aspetti rilevati inerenti il passaggio di titolarità del progetto pertanto, la cessione per come rappresentata dal proponente, "contratto di cessione titolarità", non sarebbe idonea giuridicamente a supportare il passaggio di un "progetto" da una società all'altra.

Quadro di riferimento programmatico

Come esposto nel preavviso di diniego, successivamente alla data di adozione della Determinazione Dirigenziale di cui si richiede la proroga, la sopravvenuta normativa, tra cui:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 20/10/2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque,
- DM 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
- Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n.24,
- DGR 23 ottobre 2012 n. 2122,
- indirizzi operativi del MATTM riguardanti "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati sulla terraferma"
- Indirizzi del MATTM in merito all'applicazione della procedura di VIA forniti con nota circolare MATT-M DG-VA prot. n. 0009275 del 22/4/2013",
- adozione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con Deliberazione della Giunta Regionale del 02.08.2013 n. 1435,

ha modificato di fatto il quadro di riferimento programmatico e normativo;

La società nelle proprie controdeduzioni sostiene che nessuna delle disposizioni richiamate "ha introdotto nuovi vincoli per il progetto" e che la DGR 2122/2012 non è applicabile al progetto di Grumo Appula perché emanata successivamente al provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica.

Con riferimento agli aspetti di coerenza con il PPTR puntualmente richiamati nel preavviso di diniego e a quelli inerenti gli aspetti paesaggistici, si confermano le considerazioni ivi svolte e nel contempo si rileva che il Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione paesaggistica, quale articolazione della Regione Puglia competente in merito agli aspetti paesaggistici, rilevando una serie di criticità in contrasto con le prescrizioni di base e indirizzi di tutela delle NTA del PUTT/P ha espresso [...] *parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico* [...] (nota prot. AOO_145_7475 del 22.09.2011; nota prot. AOO_145_3853 del 23.04.2012);

Modifiche progettuali

con nota acquisita al prot. n. 11325 del 19/12/2011 del Servizio Ecologia, la società ER Italia S.r.l. trasmetteva una autocertificazione inerente alle modifiche progettuali apportate successivamente all'adozione della D.D. n. 655/2008. Da uno stralcio della predetta nota si rilevano le seguenti variazioni:

connessione alla RTN e cavidotto esterno di collegamento della cabina di smistamento (CS) alla sottostazione elettrica di consegna (SSE): [...] *"rispetto al progetto originario, il tracciato del cavidotto di collegamento della cabina di smistamento (CS) alla sottostazione elettrica di consegna (SSE) è stato in parte modificato nel tratto ricadente nel territorio comunale di Palo del Colle. [...] la variazione è finalizzata alla riduzione dell'attraversamento di aree fortemente urbanizzate (frazione Auricarro, parte dell'area urbana comunale) e quindi con elevata interferenza con le infrastrutture esistenti. Il percorso alternativo prevede l'interramento del cavidotto su viabilità extraurbana in zone scarsamente antropizzate. [...] la variazione di parte del tracciato del cavidotto di collegamento dalla CS alla SSE non comporta l'attraversamento di nuove identità vincolate sotto il profilo ambientale/paesaggistico o dei relativi buffer di tutela. La variazione di tracciato, inoltre, non genera nuove interferenze con emergenze geomorfologiche. [...] in seguito a prescrizioni del gestore di rete*

(TERNA S.p.A.), ed alla assunzione da parte della ERI dell'impegno della progettazione delle opere di rete, è stato ricompreso nel procedimento autorizzativo anche un lieve ampliamento della sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV di Palo del Colle di proprietà di TERNA S.p.A.”;

modello dell'aerogeneratore di progetto: [...] il progetto definitivo sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA prevedeva l'utilizzo di un aerogeneratore tipo Repower 3.XM avente le seguenti caratteristiche:

- Altezza al mozzo Hm compresa nel range 100-120m;
- Diametro del rotore D 104 m;
- Altezza massima (Hm+D/2) 172 m;
- Potenza nominale del singolo aerogeneratore 3.3 MW

mentre, il progetto definitivo modificato successivamente all'adozione della DD 655/2008, costituito dai 6 aerogeneratori esclusi dalla procedura di VIA [...] *“prevede l'utilizzo dell'aerogeneratore tipo Vestas V112, differente dal modello di aerogeneratore oggetto della verifica di assoggettabilità a VIA, con le seguenti caratteristiche:*

- Altezza al mozzo Hm 119 m;
- Diametro del rotore D 112 m;
- Altezza massima (Hm+D/2) 175 m;
- Potenza nominale del singolo aerogeneratore 3 MW”

giustificando le modifiche progettuali introdotte: [...] *la variazione dell'aerogeneratore tipo dipende sia dall'evoluzione tecnologica avuta negli ultimi anni nel campo delle macchine aereogeneratrici, sia da motivazioni di natura tecnica [...] l'utilizzo della turbina Vestas V112 a fronte della Repower 3.XM garantisce un incremento del 15% in termini di producibilità specifica annua [...];*

viste le controdeduzioni si conferma che le modifiche progettuali apportate al progetto definitivo hanno modificato di fatto il quadro di riferimento progettuale non valutato in fase di verifica e conclusosi con la DD n. 655/2008;

CONSIDERATO: che, con nota prot. AOO_089_1066 del 30.01.2014, Il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS ha comunicato alla Società proponente di essere in procinto di adottare formale diniego all'istanza di proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 09.10.2008 n. 655;

CONSIDERATO: che, a seguito del preavviso di rigetto dell'istanza di proroga, ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la Società proponente ha inviato nei termini previsti dalla normativa vigente le proprie osservazioni i cui contenuti delle stesse non hanno consentito di modificare le considerazioni già svolte in merito alle sopravvenute variazioni del quadro di riferimento programmatico e normativo e progettuale, e comunicate alla società con nota prot. n. 1066/2014, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del provvedimento finale in ordine alla permanenza dell'efficacia del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA adottato con DD 655/2008 nonché in merito alle istanze formulate da ERI surl con nota depositata in data 15.11.2011, acquisita al prot. AOO_089_10583 del 22.11.2011 del Servizio Ecologia e da ER Italia srl con nota del 11.09.2012 acquisita al prot. n. AOO_089_7331 del 14.09.2012 del Servizio Ecologia in premessa richiamate

RITENUTO che in esito all'istruttoria svolta, non risultano sussistere rilevanti e fondate motivazioni da porre a base della concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 655/2008, risultando al contrario fondati elementi a favore della necessità di un nuovo apprezzamento dei potenziali impatti ambientali nell'ambito di idoneo procedimento, in ragione delle modifiche intervenute al quadro di riferimento progettuale e programmatico il servizio Ecologia, oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali, con determinazione n. 157/14 esprimeva diniego alla istanza di proroga poiché non risultava verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 09 ottobre 2008 n. 655, emergendo al contrario fondati elementi a favore dell'opportunità di una riconsiderazione dei possibili effetti ambientali nell'ambito di idoneo procedimento, in ragione delle modifiche intervenute al quadro di riferimento progettuale e programmatico;

ATTESO che con ordinanza n. 151 del 16 aprile 2018 il TAR Puglia accoglieva l'istanza cautelare formulata

dalla Società sospendendo l'efficacia della DD n. 157/2014 rilevando che " *l'Amministrazione regionale ha annullato in autotutela il contestato diniego di autorizzazione unica a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 267/16;*

-che, pertanto, anche con riferimento alla determina regionale 157/14 di diniego di proroga dello screening ambientale, sussistono, per effetto della predetta sentenza della Corte Costituzionale, i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare limitatamente alla previsione del termine di validità triennale, lasciando impregiudicate le ulteriori valutazioni di competenza dell'Amministrazione"

RILEVATO che la determinazione n. 157/2014 ha denegato la richiesta di proroga, privando di fatto di efficacia la determinazione n. 655/2008, per le valutazioni già espresse nella medesima determinazione. In particolare tra i motivi addotti a fondamento del diniego di proroga non risultano esservi richiami al termine di validità triennale della valutazione di screening di cui alla DD n. 655/2008 ma valutazioni in ordine alle modifiche intervenute *medio tempore* al quadro di riferimento progettuale e programmatico nonché in ragione del parere non favorevole del Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica (prot. n. AOO_145_7475 del 22.09.2011), relativamente agli aspetti paesaggistici e del parere dell'Arpa Puglia che esprimeva una valutazione tecnica negativa all'autorizzazione del parco eolico in oggetto;

RICHIAMATA la Sentenza n. 344/2010 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

la Dirigente della Sezioni Autorizzazioni Ambientali

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

VISTA la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

VISTA la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.267/2016;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte, **di confermare il diniego alla istanza di proroga già espresso con determinazione dirigenziale n. 157/2014** poiché non risulta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 09 ottobre 2008 n. 655, emergendo al contrario fondati elementi a favore dell'opportunità di una riconsiderazione dei possibili effetti ambientali nell'ambito di idoneo procedimento, in ragione delle modifiche intervenute al quadro di riferimento progettuale e programmatico;

di dare atto della cessata efficacia della Determinazione Dirigenziale 655/2008;

di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio VIA/VINCA;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del Territorio, al Comune di Grumo, al Comune di Toritto, al Comune di palo del Colle, alla Provincia di Bari, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata espletata nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)

Il funzionario istruttore

P.O. "VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS"

(Dott. Gaetano Sassanelli)

Il funzionario P.O.

(dott. Matteo Ricco)